

Udine, 31 marzo 2023

**Oggetto: Buono carburante 2023 assoggettato ad Inps**

Circolare numero 014/2023

---

**In breve**

Segnaliamo che anche per il 2023 (similmente a quanto fatto nel 2022) è possibile riconoscere ai dipendenti un buono carburante pari a 200 euro che risulta essere esente dal punto di vista fiscale, ma da assoggettare a contribuzione previdenziale.

**Approfondimento**

Il decreto legge 5/2023 aveva reintrodotta il bonus carburante con le medesime regole di esenzione valevoli per il 2022 (esenzione fiscale e previdenziale), purtroppo la legge 23/2023 di conversione del decreto, emanata nel corso del corrente mese di marzo, ha modificato la disciplina del DL introducendo l'assoggettamento a contribuzione previdenziale.

In particolare l'art.1, co.1 della legge citata prevede quanto segue:

*1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore. **L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi.** (previsione introdotta dalla legge di conversione).*

La norma fa riferimento a tutto l'anno 2023 pertanto eventuali buoni carburante già consegnati ai dipendenti in totale esenzione fiscale e previdenziale dovranno – ora – essere assoggettati a trattenute Inps a carico lavoratore e al pagamento dei contributi a carico azienda. In tale contesto segnaliamo che l'Inps non ha ancora fornito utili indicazioni per il conguaglio; pertanto effettueremo i necessari ricalcoli contributivi non appena saranno disponibili.

Pur mancando indicazioni da parte dell'agenzia delle entrate, similmente a quanto previsto dal legislatore nel 2022, si ritiene che:

- il valore di 200 euro funziona "a serbatoio", esattamente come il plafond pari a 258,23 euro previsto genericamente come sommatoria di tutti i benefit assegnati ai dipendenti. In pratica se il limite dei 200 euro dovesse essere superato verrà recuperato a tassazione Irpef l'intero valore;
- l'importo – aggiuntivo rispetto al valore dei benefit di cui al comma 3 dell'art.51 del TUIR – in quanto "buono spesa", può anche essere fatto rientrare nel plafond dei 258,23 euro che, ricordiamo, è esente sia dal punto di vista fiscale che previdenziale.

Facciamo riserva di tornare sull'argomento qualora gli enti preposti dovessero fornire ulteriori indicazioni.